

Al Ministro della Giustizia
On.le Marta CARTABIA
ROMA

e, per conoscenza,

U.S.P.P.I. (Unione Sindacale Pro Pensionati Interforze)
SEDE

Oggetto: Sperequazioni pensionistiche comparto difesa e sicurezza – art 54 D.p.r. 1092/1973 - alla luce della sentenza 1/2021/QM/PRES-SEZ delle sezioni riunite della Corte de Conti.

Giungono a questa O.S., segnalazioni da parte del personale in quiescenza del Corpo di polizia penitenziaria, nonché da quello ancora in servizio ma rientrante nei parametri previste dalla sentenza in oggetto, sulla diversa applicazione della materia pensionistica.

Con le recenti riforme pensionistiche, che hanno portato da un sistema c.d. “retributivo”, prima ad un sistema “misto”, vale a dire in parte retributivo ed in parte contributivo, ad un sistema esclusivamente “contributivo” si sta assistendo ad una forte depauperazione della pensione a cui potranno in futuro accedere i poliziotti penitenziari arruolati dopo il 1995.

Il legislatore comunque prevede che nel passaggio tra le varie fasi vi fosse un periodo di transizione entro il quale il personale che al 31 dicembre 1995 avesse una anzianità contributiva tra i 15 e i 20 anni mantenessero le aliquote previste prima della riforma.

Poiché tale indirizzo non era stato rispettato dall’Inps, i numerosi ricorsi alle varie sezioni della Corte dei Conti territorialmente competente, a dire il vero con alterne sentenze, hanno determinato le Sezioni Riunite ad un univoco giudizio, riconoscendo l’applicazione del coefficiente più vantaggioso tradotto in un aumento del 2,44% su quello applicato dal predetto Inps, a tutti i militari che avevano i requisiti di cui sopra, anche se andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1995.

Purtroppo in calce alla sentenza viene indicata la parola “militari”, per questo motivo il beneficio attualmente non sembrerebbe applicabile anche al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria stante la riforma del 1990.

Occorre allora fare un piccolo excursus sullo status di quel personale che prima della riforma era inquadrato nel Corpo degli Agenti di Custodia, status militare, cui le normative per la pensione avrebbero agito per l’intera carriera, sia per tale motivo sia per la specificità del mandato istituzionale individuato nella normativa pensionistica già dal 1973.

Il Dpr 1092/1973 prevedeva la distinzione tra i soggetti del diritto indicando “Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali e i militari delle Forze armate dei Corpi di polizia.”

Questa indicazione, figlia dei tempi allorché le FF.PP. erano solo “militari”, sembra offrire uno spartiacque tra i comparti, ma sulla materia pensionistica opera più direttamente ad evitare discriminazioni all’interno dello stesso comparto, l’art 61 b dello stesso Dpr 1092/1973 il quale include tra i destinatari, il “personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” nonché i “sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato” a cui non rivestendo allora status militare, “si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari.”

Ancor più al fine di evitare sperequazioni tra lavoratori dello stesso comparto, intervenne l’art. 19 della Legge 183/2010 che individua le specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, significando che a tali lavoratori è riconosciuta la specificità “del ruolo sia nella definizione della carriera e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale.”

Giova in ultimo richiamare tutte quelle normative che nel tempo hanno determinato le armonizzazioni e i riordini delle carriere, dei trattamenti economici e della disciplina del rapporto di lavoro tra il personale delle Forze di Polizia e quello delle Forze Armate, che costantemente prevedono perequazioni di trattamento, che proprio in virtù del già citato art 19 L.183/2010, riconosce parità di diritti “in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali previste da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti per i requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.”

Premesso quanto sopra si richiede la possibilità di un autorevole intervento della S.V. nelle sedi competenti, ovvero anche di iniziativa legislativa, al fine di scongiurare il perdurare di un differente trattamento tra il, sempre più bistrattato, personale del Corpo di polizia penitenziaria rispetto ad altro personale dello stesso comparto.

Si resta di cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe MORETTI
